



Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni e progetti culturali

del 29 ottobre 2020

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge dell'11 dicembre 2009¹ sulla promozione della cultura (LPCu),

ordina:

Sezione 1: Obiettivi di promozione

Art. 1

Il sostegno ha lo scopo di promuovere manifestazioni e progetti culturali che:

- a. sono d'interesse nazionale e permettono al grande pubblico di confrontarsi con varie forme di espressione culturale;
- b. contribuiscono all'attuazione della Convenzione del 17 ottobre 2003² per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 2: Principi e ambiti di promozione

Art. 2 Principi

¹ La Confederazione può realizzare manifestazioni e progetti propri, affidarne la realizzazione a terzi o sostenere manifestazioni e progetti di terzi.

² Non sussiste alcun diritto a un sostegno.

Art. 3 Ambiti di promozione

Sono sostenuti manifestazioni e progetti nei seguenti ambiti:

RS 442.128

¹ RS 442.1

² RS 0.440.6

- a. grande pubblico: manifestazioni culturali di interesse nazionale che permettano al grande pubblico di confrontarsi con varie forme di espressione culturale;
- b. salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: manifestazioni e progetti volti a sensibilizzare e creare reti, ampliare il sapere e acquisire competenze nel campo del patrimonio culturale immateriale.

Sezione 3: Requisiti di promozione

Art. 4 Manifestazioni e progetti per il grande pubblico

¹ Le manifestazioni e i progetti per il grande pubblico devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. sono d'interesse nazionale;
- b. mirano a un pubblico complessivo di almeno 10 000 persone; se si svolgono su un lasso di tempo più lungo o in varie sedi devono essere esplicitamente riconoscibili come parte di un programma globale;
- c. sono organizzati e realizzati principalmente da operatori culturali non professionisti;
- d. sono accessibili al pubblico, nella misura del possibile senza barriere;
- e. non sono a scopo di lucro;
- f. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

² Sono d'interesse nazionale le manifestazioni e i progetti d'importanza determinante per le rispettive forme di espressione culturale o per più comunità linguistiche e culturali della Svizzera.

Art. 5 Manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Le manifestazioni e i progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale devono soddisfare i seguenti requisiti:

- a. contribuiscono alla sensibilizzazione, alla creazione di reti, all'ampliamento delle conoscenze o all'acquisizione di competenze relative al patrimonio culturale immateriale;
- b. sono rilevanti per gli enti promotori del patrimonio culturale immateriale;
- c. non sono a scopo di lucro;
- d. si fondano su solide basi specialistiche;
- e. dispongono di una struttura organizzativa e finanziaria adeguata.

Sezione 4: Criteri di promozione e calcolo dei contributi

Art. 6 Criteri di promozione

Le manifestazioni e i progetti sono valutati secondo i seguenti criteri:

- a. chiarezza e plausibilità della strategia;
- b. qualità contenutistica e specialistica della manifestazione o del progetto.

Art. 7 Calcolo dei contributi

¹ I contributi ammontano:

- a. per manifestazioni e progetti per il grande pubblico, al massimo al 20 per cento dei costi e a 200 000 franchi per manifestazione o progetto;
- b. per manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, al massimo al 50 per cento dei costi e a 100 000 franchi per manifestazione o progetto.

² L'attività volontaria può essere presa in considerazione come prestazione propria per il 10 per cento al massimo dei costi complessivi.

³ I contributi possono essere concessi in forma di garanzie di deficit.

Sezione 5: Procedura e ulteriori disposizioni

Art. 8 Procedura

¹ L'Ufficio federale della cultura (UFC) decide circa l'erogazione dei contributi.

² Per l'erogazione di contributi per manifestazioni e progetti per il grande pubblico l'UFC indice annualmente un bando di concorso. Le richieste devono essere inoltrate all'UFC entro il 1° settembre.

³ Per l'erogazione di contributi per manifestazioni e progetti per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale l'UFC può indire annualmente un bando di concorso. Può inoltre fissare una priorità tematica. L'UFC indica tale priorità tematica e il termine per l'inoltro delle richieste nel bando di concorso.

⁴ Le richieste devono documentare l'adempimento dei requisiti di promozione e contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione.

⁵ L'UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di contributi finanziari. Il contratto stabilisce in particolare l'ammontare del contributo e le prestazioni che i beneficiari devono fornire.

Art. 9 Regola di priorità

È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri di promozione nel loro insieme.

Art. 10 Oneri

I beneficiari di contributi sono tenuti a:

- a. rendere noto il sostegno concesso dall'UFC;
- b. fornire all'UFC tutte le informazioni necessarie concernenti la manifestazione o il progetto sostenuto;
- c. comunicare senza indugio all'UFC modifiche sostanziali della manifestazione o del progetto sostenuto;
- d. presentare all'UFC, entro tre mesi dalla conclusione della manifestazione o del progetto, un rapporto finale e un conto di chiusura.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del DFI del 5 luglio 2016³ concernente il regime di promozione in favore di manifestazioni culturali e progetti è abrogata.

Art. 12 Disposizioni transitorie

Alle procedure ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

29 ottobre 2020

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

³ RU 2016 2829